



Proposta di revisione del regime fiscale di deducibilità degli ammortamenti dei beni materiali

9 settembre 2015

Premessa

Nell'ambito delle proposte per la prossima Legge di Stabilità, il MEF starebbe valutando l'ipotesi di una revisione radicale del regime di deducibilità fiscale degli ammortamenti dei beni materiali strumentali all'attività di impresa (artt. 54 e 102, Tuir).

Nel tempo, i coefficienti di ammortamento fiscali, definiti con DM 31.12.1988, si sono rivelati non sempre adeguati e, in alcuni casi, obsoleti. La classificazione basata sulle tabelle redatte nel 1988 non tiene conto, infatti, della continua evoluzione del sistema economico e tecnologico e dei profondi cambiamenti che ne sono derivati, sia per quanto riguarda la tipologia di beni strumentali utilizzati dalle imprese (es. impianti fotovoltaici, impianti eolici, magazzini robotizzati, ecc.), sia con riferimento alle stesse attività economiche (es. settore della telefonia mobile sviluppatosi più di recente e non contemplato dalle tabelle).

Anche per tali motivi, in passato, la revisione dei coefficienti di ammortamento è stata più volte annunciata (e non sempre con l'obiettivo di accelerare il processo di deducibilità del costo di acquisto dei beni strumentali); meritano di essere ricordati, in merito, i seguenti "cantieri":

- **art. 6, DL 1° luglio 2009, n. 78**, che avrebbe dovuto condurre ad una riduzione dei tempi di ammortamento dei beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico, compensata da un allungamento dei tempi di ammortamento dei beni industrialmente meno strategici;
- **art. 23, comma 47, DL 6 luglio 2011, n. 98**, secondo cui la revisione doveva essere operata *"sulla base di criteri di sostanziale semplificazione che individuino attività ammortizzabili individualmente in base alla vita utile e a quote costanti e attività ammortizzabili cumulativamente con aliquota unica di ammortamento"*, da attuarsi mediante un apposito regolamento. L'intervento, ispirato alle regole di ammortamento previste nella proposta di Direttiva UE sulla CCCTB, avrebbe dovuto riguardare anche lo stock di beni già posseduti e parzialmente ammortizzati alla data di entrata in vigore delle nuove regole. Tale proposta sarebbe stata nel suo complesso penalizzante per le imprese, atteso che la relazione tecnica stimava un maggior gettito IRES/IRPEF pari a 750 milioni di euro a regime (1,3 miliardi di euro il primo anno per effetto degli acconti);
- da ultimo, va ricordato che anche la **legge delega per la riforma del sistema fiscale** aveva previsto una revisione del regime di deducibilità degli ammortamenti e delle spese generali, senza indicazioni di dettaglio¹. Nel corso della predisposizione del decreto attuativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, era stata avanzata la proposta di riformare il regime di deducibilità degli ammortamenti fiscali, con modalità analoghe a quelle oggi riproposte: sul punto si registrò una ferma opposizione da parte di Confindustria, non solo alla luce delle complessità operative che la riforma

¹ Cfr. Art. 4, comma 3, lett.c), legge 11 marzo 2014, n. 23.

avrebbe generato, ma anche perché, in termini pratici, l'intervento era mirato a recuperare risorse da destinare al finanziamento di altre misure non di interesse per le associate (IRI, Interessi passivi banche, Gruppo IVA).

Secondo le intenzioni dichiarate dal MEF, la strutturale revisione degli ammortamenti viene, oggi, riproposta con il duplice obiettivo di generare una forte semplificazione del sistema (e, conseguentemente, una riduzione degli oneri di adempimento a carico delle imprese) e di incentivare gli investimenti in cespiti ammortizzabili.

Così enunciati, si tratta, senza dubbio, di obiettivi validi e condivisibili; tuttavia, come sarà dettagliatamente spiegato nei paragrafi che seguono, la proposta avanzata dal MEF non appare assolutamente in grado di perseguirli lasciando intravedere, piuttosto, il rischio di notevoli complessità per le imprese.

La proposta del MEF

Secondo quanto annunciato, l'intervento ipotizzato dal MEF dovrebbe ispirarsi alla proposta di Direttiva UE del marzo 2011, relativa alla determinazione di una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (c.d. "*Common Consolidated Corporate Tax Base – CCCTB*")². A tale riguardo, si segnala che la Commissione Europea ha recentemente annunciato l'intenzione di riprendere i lavori sulla CCCTB, fermi al 2011 (*A Fair and Efficient Corporate Tax System in the European Union: 5 Key Areas for Action – 17 giugno 2015*).

In dettaglio, la proposta MEF prevede una classificazione dei beni materiali in **sei categorie**, di cui quattro con ammortamento su base individuale e due con adozione del "*pooling method*".

²Con riferimento alle regole di ammortamento di attività immobilizzate, gli artt. 32-42 della Direttiva CCCTB prevedono per:

- (i) edifici, attività materiali di lunga durata ed attività immateriali, un ammortamento su base individuale con il metodo delle quote costanti di 40 anni per gli edifici e 15 anni per i beni materiali e per le attività immateriali (coefficienti rispettivamente del 2,5% e 6,6%), salvo diverso periodo di protezione giuridica o diritto d'uso);
- (ii) altre immobilizzazioni materiali, un ammortamento su base cumulativa dei beni che costituiscono il *pooling*, ad un tasso annuo del 25%, con il criterio delle quote decrescenti (c.d. *pooling method*). Secondo questo metodo, il valore ammortizzabile del *pooling* è pari al suo valore fiscale al termine dell'esercizio precedente (al netto, quindi, degli ammortamenti) incrementato dei costi di acquisizione delle attività e diminuito dei proventi derivanti dalla loro cessione o degli indennizzi ricevuti per la perdita o la distruzione delle stesse attività. Le eventuali plusvalenze concorrono a formare il reddito imponibile sotto forma di minori ammortamenti; in caso di valore fiscalmente negativo del *pooling* (per effetto di rilevanti plusvalenze), si prevede l'immediata tassazione dell'importo necessario per riportare a zero il valore fiscale del paniere.

Il Dipartimento delle Finanze stimava che l'adozione delle regole di ammortamento previste dalla proposta di Direttiva UE sulla CCCTB, limitatamente alle imprese potenzialmente soggette alla CCCTB e solo con riferimento ai beni di nuova acquisizione, avrebbe generato un aumento del gettito IRES di circa 280 milioni di euro, "... *determinati dalla tendenza complessiva all'estensione dei periodi di ammortamento rispetto a quelli vigenti nel nostro ordinamento*" (Audizione dell'8 giugno 2011 presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato).

Le regole di ammortamento sulle attività immateriali, così come le regole di indeducibilità di taluni beni (terreni, partecipazioni, ecc), non dovrebbero subire modifiche; analogamente, resterebbe ferma la deducibilità integrale nell'esercizio di acquisto dei beni di costo inferiore a 516,46 euro.

Le quattro categorie di **beni ad ammortamento individuale** sarebbero le seguenti:

- fabbricati con destinazione industriale;
- fabbricati con destinazione diversa da quella industriale;
- beni con vita utile lunga (es. opere idrauliche fisse, linee di trasporto, serbatoi, condutture, rete di distribuzione, gallerie e pozzi, ecc.);
- beni con vita utile media (es. centrali idroelettriche, sottostazioni di trasformazione, stazioni di compressione e pompaggio, cavi sottomarini, materiale rotabile, ferroviario e tramviario, ecc.).

Diversamente da quanto previsto nel sistema vigente, attuato con il DM 31.12.1988, il coefficiente di ammortamento sarebbe unico per tutti i beni inclusi in ciascuna delle categorie, a prescindere dal settore economico di appartenenza dell'impresa. Per i beni appartenenti a tali categorie, inoltre, non muterebbero le modalità di computo delle quote di ammortamento, delle plusvalenze e delle minusvalenze.

Si adotterebbe, invece, il ***pooling method*** per le restanti due categorie:

- beni a vita utile breve (es. macchinari ed impianti generici, costruzioni leggere, mobili e macchine ordinarie d'ufficio, macchinari operatori ed impianti specifici, forni e loro pertinenze, impianti destinati al trattamento e al depurazione delle acque, ecc.);
- beni a vita utile molto breve (es. attrezzatura varia e minuta e di laboratorio, autoveicoli e motoveicoli, computer e sistemi telefonici, ecc..).

Tutti i cespiti compresi nel *pooling* sarebbero ammortizzati applicando un unico coefficiente al **valore fiscale del paniere** dato dal costo di acquisto dei beni, al netto degli ammortamenti dedotti, diminuito dei proventi derivanti dalla cessione dei beni o degli indennizzi ricevuti per la perdita o la distruzione degli stessi beni.

Conseguentemente, le eventuali plusvalenze dovrebbero concorrere a formare il reddito imponibile sotto forma di minori ammortamenti; in caso di valore fiscale negativo del *pooling* (per effetto di rilevanti plusvalenze), si dovrebbe prevedere l'immediata tassazione dell'importo necessario per riportare a zero il valore fiscale del paniere.

Circa la **decorrenza** dell'intervento di revisione, secondo le anticipazioni del MEF, le nuove regole dovrebbero trovare applicazione solo con riguardo ai beni materiali acquistati successivamente alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, mentre lo stock di beni già posseduti e parzialmente ammortizzati dalle imprese continuerebbe ad essere gestito con le vecchie regole (salvo la possibilità di introdurre una diversa disciplina transitoria).

Infine, la nuova disciplina sarebbe corredata dall'introduzione di una **agevolazione di carattere temporaneo**, attualmente allo studio, consistente nel riconoscere un maggiore valore di carico ai beni acquistati nei primi anni di introduzione delle nuove regole, al fine di consentire una riduzione dei tempi di ammortamento dei nuovi beni.

Osservazioni

La proposta del MEF è stata oggetto di una attività di confronto e analisi con le imprese e con i membri del Comitato Tecnico Fisco; ne sono emerse numerose osservazioni e proposte, illustrate nei paragrafi che seguono.

Prima di passare ad un esame tecnico e di dettaglio della proposta, va sottolineato che il *pooling method*, contrariamente alle intenzioni annunciate, si rivela foriero di notevoli complicazioni per le imprese; in primo luogo, con l'adozione del *pooling*, la gestione fiscale degli ammortamenti non avrebbe più alcun nesso con le risultanze contabili, in controtendenza rispetto all'impostazione che attualmente caratterizza il nostro sistema, secondo cui il reddito di impresa deriva dal risultato di esercizio. Pur potendo ipotizzare eventuali metodi di raccordo tra gestione fiscale e gestione contabile (metodi che, ad ogni modo, potrebbero rivelarsi comunque gravosi per le imprese), tali scostamenti sarebbero destinati a permanere nel tempo. Peraltro, in relazione ai beni ammortizzati in *pooling*, le imprese sarebbero costrette a determinare il costo fiscale dei singoli cespiti - per poter fruire, ad esempio, di talune agevolazioni esistenti o per determinare il valore fiscale dei beni trasferiti in caso di operazioni straordinarie - ma senza un set definito di regole di riferimento.

La proposta del MEF, inoltre, non appare idonea a favorire un aggiornamento delle tabelle ministeriali: la mera riclassificazione dei beni in 6 categorie non consente, infatti, di superare gli attuali problemi di adeguamento dei coefficienti alla vita utile dei beni o di classificazione di beni attualmente non contemplati. Un vero aggiornamento dei coefficienti di ammortamento richiederebbe una analisi tecnica, di carattere puntuale, della vita utile di ciascun bene impiegato nel ciclo produttivo, nonché un censimento di tutti i beni attualmente non classificati.

Va, altresì, rilevato che la riduzione a sei del numero dei coefficienti di ammortamento renderà più agevole la loro manovrabilità in futuro, sia in termini positivi per favorire gli investimenti, sia in termini negativi per esigenze di gettito. Secondo il nuovo assetto, la manovrabilità dei coefficienti non terrebbe più conto delle specifiche tecniche dei beni e della loro vita utile e, pertanto, il coefficiente di ammortamento fiscale non sarebbe più collegato con i tempi di utilizzo e di sfruttamento dei beni nei processi produttivi.

Un ultimo aspetto merita considerazione: la riforma potrebbe, in via di ipotesi, costituire un incentivo agli investimenti laddove un (ipotetico) innalzamento dei coefficienti di ammortamento, riducendo i tempi di deduzione del costo di acquisto, potrebbe incentivare il rinnovo degli apparati produttivi, in ragione del minor tempo di recupero delle somme investite. Le imprese hanno, tuttavia, segnalato la necessità di sostenere il

rinnovo degli apparati produttivi con misure agevolative mirate e di semplice applicazione, in luogo di interventi strutturali incisivi e onerosi in termini di *compliance*. Grande attenzione andrebbe, in ogni caso, prestata rispetto alla chiarezza e intelligibilità delle norme proposte, al fine di scongiurare il rischio che l'incertezza sull'interpretazione di una certa previsione funga da freno (e non, come invece sarebbe auspicabile, da stimolo) ai nuovi investimenti.

CRITICITÀ TECNICHE DEL POOLING METHOD

1. Doppio binario civilistico – fiscale. Per i beni in *pooling* si determinerebbe la creazione di un doppio binario civilistico – fiscale.

Ai fini contabili i beni materiali continuerebbero ad essere iscritti in bilancio al loro costo di acquisto ed ammortizzati “individualmente” in ragione della loro vita economica (OIC n.16). In caso di cessione, verrebbero rilevate in contabilità le eventuali plusvalenze (qualora il prezzo di vendita fosse superiore al costo residuo non ammortizzato) o, minusvalenze (in caso di prezzo inferiore al costo residuo non ammortizzato). Ai fini fiscali, invece, i beni con ammortamento in *pooling* perderebbero la loro individualità concorrendo a determinare il valore fiscale ammortizzabile del paniere, cui applicare il relativo coefficiente di ammortamento. Le differenze temporanee che si verrebbero a creare tra il reddito civilistico e l'imponibile fiscale, per effetto delle diverse regole fiscali di determinazione delle quote di ammortamento per i beni materiali in *pooling*, comporterebbero la necessità per le imprese di contabilizzare nei loro bilanci le relative **imposte differite attive e passive**.

Tra l'altro, occorre considerare che le nuove regole di ammortamento varrebbero solo ai fini IRES, con la conseguente emersione di un terzo binario per la gestione degli **adempimenti IRAP** ovvero, di un quarto binario, per la gestione di molte **misure agevolative** attualmente in vigore – ad esempio, il credito di imposta R&S e la Patent Box – per le quali rileva il valore fiscale o la quota di ammortamento fiscale dei singoli beni.

2. Ammortamento a quote decrescenti e possibile estensione dei periodi di ammortamento. I cespiti compresi nel *pooling* sarebbero ammortizzati applicando un unico coefficiente al valore fiscale del paniere (dato dal costo di acquisto del bene, al netto degli ammortamenti già dedotti negli esercizi precedenti e tenendo conto dei beni entrati e usciti dal *pooling* nel corso dello stesso esercizio). In termini pratici, ipotizzando l'assenza di acquisti o cessioni di beni all'interno del paniere, la base ammortizzabile del *pooling* si riduce progressivamente, comportando una deduzione di quote decrescenti nel tempo. La tabella seguente evidenzia le differenze in termini di quote deducibili fiscalmente tra il metodo di ammortamento a quote costanti (attuale) e quello a quote decrescenti (*pooling*).

Anno	Metodo a quote costanti		Metodo a quote decrescenti per beni in pooling		Differenza tra quote decrescenti e quote costanti
	aliquota Costo storico	20% quota dedotta	aliquota Valore netto amm.le	20% quota dedotta	
1	100	10	100,00	20,00	10,00
2	100	20	80,00	16,00	-4,00
3	100	20	64,00	12,80	-7,20
4	100	20	51,20	10,24	-9,76
5	100	20	40,96	8,19	-11,81
6	100	10	32,77	6,55	-3,45
Totale		100		73,79	-26,21

A parità di coefficienti, pertanto, il metodo a quote decrescenti comporta un'estensione dei periodi di ammortamento (rispetto al metodo a quote costanti attualmente in uso): per evitare siffatta **penalizzazione**, si dovrà introdurre una aliquota di ammortamento per i beni in *pooling* superiore ai coefficienti attualmente applicati ai singoli beni che confluiscono nel paniere.

- Possibile abbandono del vincolo della preventiva imputazione a conto economico.** Secondo le regole attuali, ai fini delle imposte sui redditi, è deducibile il minore tra l'importo imputato a conto economico e quello ottenuto applicando ai singoli beni i coefficienti di ammortamento di cui al D.M. 31.12.1988. Con l'adozione del metodo del *pooling*, ai fini fiscali, i beni materiali perderebbero la loro individualità concorrendo a determinare il valore fiscale ammortizzabile del paniere, cui applicare il relativo coefficiente di ammortamento. Pertanto, secondo il nuovo regime, le quote di ammortamento deducibili dei beni in *pooling* non saranno più vincolate alle quote imputate a conto economico, in relazione ai singoli beni. Sarebbe **opportuna una conferma** di questa lettura.
- Acquisti infrannuali.** Non sono chiare le regole di determinazione del costo ammortizzabile dei beni in *pooling* per i casi di acquisti operati in corso d'anno (attualmente la quota di ammortamento deducibile nel primo anno di acquisto è ridotta alla metà).
- Coordinamento con le altre previsioni di deducibilità limitata contenute nel TUIR.** Sarebbe opportuno, ai fini di un miglior coordinamento sistematico della disciplina degli ammortamenti, eliminare gli attuali limiti di deducibilità previsti dal TUIR per talune tipologie di beni (es. cellulari, autovetture).
- Operazioni straordinarie.** Nei casi di successione neutrale nella titolarità soggettiva di singoli beni inclusi nel *pooling* (es. scissione d'azienda, conferimento d'azienda) si imporrebbe la necessità di determinare il valore fiscale dei singoli beni trasferiti a seguito dell'operazione straordinaria, valore, tuttavia inesistente per i beni che siano stati ammortizzati complessivamente in *pooling*.

7. **Leasing.** Attualmente, il nostro ordinamento prevede regole di ammortamento di favore per i beni acquisiti in leasing. Ove fosse introdotto il metodo del *pooling* sarà necessario coordinare la disciplina vigente con le nuove regole, evitando penalizzazioni per l'istituto.
8. **Beni strumentali per l'esercizio di attività regolate (art. 102-bis TUIR).** Secondo quanto anticipato, le nuove regole di ammortamento non dovrebbero applicarsi ai beni strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate (art. 102-bis, TUIR); sarebbe opportuno **confermare in maniera esplicita** questa esclusione, anche in considerazione della rilevanza strategici dei settori interessati.

MANCATA SEMPLIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI COEFFICIENTI DI AMMORTAMENTO

9. **Aumento dei costi di *compliance* fiscale.** Come visto, l'adozione delle nuove regole comporterà la creazione di un doppio binario ai fini civilistici e fiscali, la cui gestione obbligherà le imprese a sostenere rilevanti costi per l'adeguamento delle procedure amministrative e fiscali.
Sarà, comunque, necessario (ad esempio per poter fruire di agevolazioni fiscali) determinare il valore fiscale dei singoli beni che, tuttavia, dato il metodo del *pooling* sarebbe un **valore fittizio difficile da ricostruire** con potenziale aumento di contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.
L'impatto economico sarebbe particolarmente gravoso per le **PMI**, le quali, non avendo risorse amministrative interne da destinare a tali funzioni, dovrebbero far ricorso a consulenti esterni; a titolo compensativo, si potrebbe rivedere la soglia delle deduzioni in *de minimis*, prevedendo un innalzamento dagli attuali 516,46 euro a 1000 euro.
10. **Decorrenza delle nuove regole.** Gli oneri di *compliance* potrebbero risultare oltremodo gravosi ove si ipotizzi l'introduzione della nuova disciplina fiscale a valere dal periodo di imposta 2016. Come è facilmente intuire, l'adeguamento delle procedure amministrative già a decorrere dal 1° gennaio 2016, e cioè entro pochi mesi, non è tecnicamente realizzabile.
Si consideri, inoltre, che ove le norme entrassero in vigore a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2016, le imprese sarebbero chiamate a rivedere piani industriali di investimento già approvati, con riferimento all'esercizio 2016, per tenere conto delle nuove norme fiscali di deduzione degli ammortamenti.
11. **Regime transitorio – regole per lo stock dei beni posseduti.** Secondo la proposta del MEF, le norme attualmente vigenti continuerebbero ad applicarsi sullo stock di beni già posseduti e parzialmente ammortizzati dalla imprese. Ciò comporterebbe la necessità di mantenere in vita le vecchie regole fino a quando l'ammortamento dei beni esistenti non sia stato completato.

12. Mancato aggiornamento delle tabelle dei beni ammortizzabili. La proposta del MEF si limita a riclassificare i beni materiali ammortizzabili previsti nel DM 31.12.1988 in nuove 6 categorie (che sostituirebbero i vigenti 23 gruppi economici). La mera riclassificazione, tuttavia, non fornisce soluzione alla necessità di aggiornamento delle tabelle ministeriali, sia in termini di adeguamento dei coefficienti alla vita utile dei beni (es. beni ad avanzata tecnologia), sia in termini di inclusione di nuovi beni non contemplati nelle tabelle (es. telefonia mobile, sistemi di chiusura informatizzata, piantumazione, arredi esterni).

EFFETTI FINANZIARI DELLA PROPOSTA

13. Potenziale effetto redistributivo. La mancata indicazione dei nuovi coefficienti applicabili alle 6 categorie di beni proposte dal MEF rende impossibile esprimere, in questa fase, un giudizio definitivo sull'impatto finanziario delle misure sulle imprese. Infatti, sono inclusi nelle categorie beni per i quali attualmente sono previsti coefficienti variabili in un *range* molto ampio per i diversi settori economici.

A titolo esemplificativo, nella tabella seguente è evidenziato il *range* delle attuali aliquote di ammortamento previste per i beni, riclassificati nelle nuove 6 categorie. Non conoscendo le aliquote ipotizzate dal MEF, si è provveduto ad indicare nella colonna di destra le aliquote previste nella proposta di Direttiva UE sulla CCCTB (mai attuata).

	<i>Aliquote ammortamento per settore (DM 31/12/88)</i>	<i>Aliquote ammortamento (Proposta Direttiva UE CCCTB)</i>
<i>Beni ammortizzabili individualmente</i>		
Fabbricati destinati all'industria	3% - 7%	Edifici 2,50%
Altri fabbricati	3% - 6%	
Beni con vita utile lunga	1% - 12%	Attività materiali di lunga durata 6,67%
Beni con vita utile media	7% - 15%	
<i>Beni ammortizzabili in pooling</i>		
Beni con vita utile breve	6% - 36%	Beni diversi dai precedenti 25%
Beni con vita utile molto breve	19% - 50%	

Pertanto, per valutare l'effetto redistributivo, andranno attentamente valutate le modalità di aggregazione dei beni nelle 6 categorie, poiché l'accorpamento dovrebbe riguardare beni che hanno una vita utile economica simile. In particolare, si osserva che questo criterio non è stato seguito per la creazione delle categorie soggette al *pooling* (beni con vita utile breve e molto breve), in cui sono stati accorpati beni con vita utile disomogenea.

14. Clausole di salvaguardia. Al fine di ovviare a penalizzanti effetti redistributivi, alcune imprese hanno suggerito la possibilità di prevedere una clausola di salvaguardia che consenta di avvalersi delle vecchie modalità di ammortamento in caso di aggravio del prelievo.

Proposte di revisione alternative

Si segnalano, di seguito, alcune proposte di revisione delle regole di deducibilità degli ammortamenti ai fini delle imposte sui redditi.

A. La deducibilità dell'ammortamento contabile come reale semplificazione

Come visto, le norme proposte dal MEF, introducendo un doppio binario e nuovi adempimenti per le imprese, non sembrano andare nella direzione della semplificazione fiscale.

Una reale semplificazione potrebbe, invece, realizzarsi sancendo la deducibilità degli ammortamenti contabili, senza limiti fiscali. Si eviterebbero, in questo modo, le complessità procedurali e l'incremento dei costi di *compliance* connessi all'adozione del *pooling method*.

In alternativa, si potrebbe valutare la possibilità di eliminare il criterio del minore importo tra quota imputata in bilancio e quota fiscale.

Il sistema potrebbe, poi, essere integrato con agevolazioni ad hoc per sostenere il rinnovo degli apparati produttivi.

B. Aggiornamento delle nuove categorie di beni

Sarebbe opportuno prevedere, per ovviare ai problemi interpretativi sorti con l'adozione delle tabelle ministeriali, dei criteri di aggiornamento delle 6 categorie di beni definite nella proposta MEF. A tale riguardo, per i beni non previsti dalle categorie, o per i quali risulti incerta la classificazione in seno alle stesse, si potrebbe adottare il criterio della vita utile economica del bene assunta dall'impresa ai fini civilistici (con particolare attenzione ai bilanci delle società soggette a revisione e/o certificazione); la disciplina potrebbe essere corredata dall'introduzione di specifiche forme di confronto preventivo con l'Agenzia delle Entrate.

C. Innalzamento ammortamento *de minimis*

Sarebbe opportuno innalzare la soglia delle deduzioni in *de minimis*, prevedendo un innalzamento della stessa dagli attuali 516,46 euro a 1000 euro.